

Il risanamento conservativo del centro storico e delle isole

Signore e Signori,

se in apertura di questo Convegno, che si propone di toccare e di discutere i complessi problemi della futura vita di Venezia, è stata dai promotori collocato il tema del risanamento conservativo della grande isola storica e delle isole minori, siamo autorizzati a ritenere che questo aspetto del problema generale di Venezia sia così chiaramente maturato, in questi ultimi tempi, nella coscienza comune, da assumere, rispetto agli altri, carattere fondamentale e prioritario.

La formulazione stessa del tema, che mi si è chiesto di introdurre, non lascia dubbi. Utilizzando l'edizione di «Risanamento Conservativo» ufficialmente consacrata nella dichiarazione finale di Gubbio di due anni or sono, i promotori di questo Convegno dimostrano di accettare implicitamente e consapevolmente il principio della indissolubilità del binomio risanamento-conservazione, come fattore di equilibrio indispensabile per la salvaguardia e la vita delle città storiche.

Con queste premesse concettuali, è grandemente facilitato e nettamente circoscritto il compito di questa introduzione, alla quale non si chiede un'ulteriore precisazione di principi teorici, quanto piuttosto una verifica pratica della loro applicabilità al caso limite di Venezia e delle Isole lagunari, di modo che, fugati eventuali dubbi residui, chiariti gli obiettivi specifici del risanamento e della conservazione, esaminate le reciproche interazioni tra vincoli cautelativi di salvaguardia in attesa di intervento ed interventi di risanamento in funzione conservativa stabiliti i metodi operativi più efficaci, si possa quindi, serenamente e presto, passare all'azione.

Ma prima di tuffarci in pieno nella situazione veneziana, mi si consenta di richiamate brevemente alla memoria le principali tappe dei chiarimenti concettuali avvenuti in questi ultimi anni intorno al tema delle città storiche; sarà così più facile comprendere gli sviluppi più recenti della situazione interna veneziana riportandoli ad un più ampio contesto culturale.

Mi riferisco, per quanto riguarda il problema in generale, a momenti essenziali di questa evoluzione chiarificatrice: al Convegno nazionale sulla salvaguardia ed il risanamento dei Centri storico-artistici del Settembre 1960, al seminario sul rinnovamento urbano organizzato a Ginevra, nel Giugno del 1961, dal Comité de l'Habitat della Commissione economica europea, al Convegno internazionale della Fédération Internationale pour l'Habitation, l'Urbanisme et l'Aménagement des Territoires, tenuto a Santiago de Compostella nel Settembre 1961 sulla valorizzazione dei monumenti e dei Centri Storici urbani.

A Gubbio si sono confrontate le numerose esperienze italiane, culturali ed operative, accumulate in questo campo, derivanti non solo da situazioni di allarmata denuncia o di discussione teorica, ma anche da iniziative locali volte a superare in concreto le difficoltà di avviare interventi operativi nei centri storici nel quadro ed a sviluppo dei

Piani Regolatori Comunali. In particolare anche i problemi del risanamento di Venezia furono allora ampiamente e sottilmente illustrati da Egle Renata Trincanato, con una relazione che, salvo i necessari adattamenti per le vicende degli ultimi due anni, potrebbe oggi, assai più degnamente di questa mia, figurare tra i lavori di questo convegno.

Ma quel che più conta è che la dichiarazione finale del Convegno di Gubbio, nata dalla confluenza di così varie esperienze e dalla sincera ricerca di corretti principi di guida e sottoscritta non solo da studiosi ma anche da amministratori responsabili, si presenti ancor oggi come punto di partenza indispensabile per ogni discorso in tema di città storiche nel nostro Paese. Riassumiamo brevemente i concetti che in questo nostro Convegno più particolarmente ci interessano.

Riconosciuta la necessità di una urgente ricognizione e classificazione preliminare dei centri e delle zone da salvaguardare e risanare, come premessa fondamentale ed imprescindibile allo sviluppo della città moderna e, quindi, come parte integrante dei Piani Regolatori Comunali e della programmazione della loro attuazione, s'invocava «una immediata disposizione di vincolo di salvaguardia, atto ad efficacemente sospendere qualsiasi intervento, anche di modesta entità, in tutti i centri storici, prima che i relativi piani di risanamento conservativo siano stati formulati e resi operanti». Si precisavano inoltre i caratteri tecnici e giuridici, ritenuti essenziali per i piani di risanamento conservativo. che, in sintesi, dovrebbero essere degli speciali piani particolareggiati di iniziativa comunale, contenenti modalità e gradualità per tutti gli interventi su suolo pubblico e privato, sulle fronti e nell'interno degli edifici; essi dovrebbero attuarsi esclusivamente mediante comparti, ciascuno dei quali rappresentante un'entità di insediamento e di intervento.

Circa i principi storico-critici e tecnici dei piani di risanamento, giova ancora evocare questi punti della dichiarazione di Gubbio:

rifiutati i criteri del ripristino e delle aggiunte stilistiche, del rifacimento mimetico, della demolizione degli edifici a carattere ambientale anche modesto, di ogni «diradamento» ed «isolamento» di edifici monumentali, attuati con demolizioni nel tessuto edilizio, ed evitati in linea di principio i nuovi inserimenti nell'ambiente antico, si affermava che gli interventi di risanamento conservativo, basati su una preliminare profonda valutazione di carattere storico-critico, devono essenzialmente consistere in (cito solamente i titoli):

- a) consolidamento delle strutture;
- b) eliminazione delle recenti sovrastrutture dannose all'ambiente e all'igiene;
- c) ricomposizione delle unità immobiliari;
- d) restituzione, ove possibile, degli spazi liberi a giardino;
- e) istituzione dei vincoli di intangibilità e di non edificazione.

La dichiarazione, infine, entrando nell'aspetto più particolarmente giuridico e procedurale, forniva suggerimenti per il necessario aggiornamento della relativa legislazione, sui quali avremo occasione di ritornare in seguito. Per ora è sufficiente accennare ancora ad un punto di notevole rilevanza, e cioè alla preoccupazione che, nei progetti, «una particolare cura sia posta nella individuazione della struttura sociale che caratterizza i quartieri e che, tenuto conto delle necessarie operazioni di sfollamento dei vani sovraffollati, sia garantito agli abitanti di ogni comparto il diritto di optare per la rioccupazione delle abitazioni e delle botteghe risanate dopo un periodo di rialloggiamento temporaneo, al quale dovranno provvedere gli enti per l'edilizia sovvenzionata».

La validità di questi principi ha avuto ulteriore conferma in sede internazionale. Anzitutto nel simposio intergovernativo dell'ECE a Ginevra sul tema della «Rénovation urbaine», dove il problema del risanamento edilizio è stato esaminato nel più ampio quadro delle misure atte a prevenire il decadimento e il degrado del patrimonio immobiliare, e a trasformare le zone degradate, con un confronto di situazioni e di strumenti tecnici e giuridici fra i vari Paesi del mondo occidentale ed orientale, ad economia pianificata e ad economia liberista.

Ai nostri fini, è utile riportare la definizione di base adottata nel simposio di Ginevra che, tra l'altro, assorbe in gran parte i risultati del seminario internazionale tenuto all'Aja nel 1958 sullo stesso tema per iniziativa della Fédération Internationale pour l'Habitation, l'Urbanisme et l'Arnégement des Territoires.

Nella definizione adottata si afferma che il rinnovamento urbano, considerato come rimedio al decadimento e, come tale, implicante un processo continuo di riadattamento del tessuto urbano, reclama un programma di interventi comprendente tre tipi di operazioni: ristrutturazione, risanamento e conservazione, che debbono essere concepite come parti di un'azione combinata e coordinata agli interventi di vario genere intrapresi simultaneamente in una città.

La conservazione è definita come un'azione protettiva da applicarsi sia alle zone soddisfacenti per destinazione d'uso e per stato di conservazione degli edifici, sia ai quartieri, ed è il caso nostro, di grande valore storico, culturale, architettonico. Esigendo, tra l'altro, la manutenzione degli edifici, impedendo il superaffollamento, imponendo limitazione alle densità di costruzione e norme di zonizzazione per evitare l'introduzione di usi incompatibili, la conservazione elimina l'insorgere delle condizioni di deterioramento, di decadimento e di rovina.

Il risanamento viene applicato in zone in cui gli edifici non rispondano più interamente alla loro destinazione d'uso iniziale o siano parzialmente deteriorati, e consiste in misure amministrative circa l'utilizzazione del terreno e degli edifici, il ripristino della zona alle sue funzioni originarie o nuove destinazioni d'uso più appropriate; nell'eliminare particolari edifici e nel porre fine all'uso di altri; nel valorizzare i terreni non sfruttati; nella correzione delle deficienze esistenti nelle attrezzature e nei servizi pubblici necessari o desiderabili; nell'eliminazione, infine, delle conseguenze naturali dell'invecchiamento e del deterioramento degli edifici.

La ristrutturazione, invece, comporta la demolizione degli edifici esistenti in zone invecchiate nel loro complesso o dove gli edifici siano in generale in condizioni di grave deterioramento o decadimento, e nella ridestinazione d'uso del terreno.

Con questa definizione, tutti i casi possibili di rinnovamento urbano sono contemplati e fra questi, quelli che ci interessano da vicino e che si riferiscono alle città storiche, dove si presenta, in varia dose, una combinazione dei tre tipi di intervento, con prevalenza tuttavia o delle misure di sola conservazione o degli interventi di risanamento aventi finalità conservative.

Inutile aggiungere che a Venezia tutti e tre questi aspetti sono in varia misura presenti, ma che in essa appare, in ogni caso, vistosamente preminente quello del risanamento conservativo; su questo argomento ritorneremo fra breve, come pure sulla possibile applicazione, in Venezia, di taluni metodi per la valutazione delle esigenze di rinnovamento urbano, e per i relativi interventi anche di rialloggiamento, illustrati nel simposio ginevrino da vari Paesi.

Infine, a completare il quadro un breve cenno ai risultati del convegno internazionale di Santiago de Compostella, tratti dalla relazione generale del Prof. Ostrowski e

dalla risoluzione finale accettata dal Consiglio della Federazione nella seduta conclusiva del Convegno.

Partendo dalla nozione di monumento allargata ai complessi di valore artistico minore, formanti quadro per l'opera principale, o anche ad edifici che costituiscono elementi caratteristici del paesaggio urbano, si afferma che è a volte indispensabile proteggere una città intera con i suoi territori circostanti. «La protezione dei centri storici, d'altra parte, non può trovare soluzione soddisfacente senza interventi che mirino non solo alla conservazione degli edifici, ma all'adattamento di essi, anzi di interi quartieri, ai bisogni della vita contemporanea. Non si deve infatti cadere nell'errore di ridurre tutto il problema della protezione dei centri storici alla questione dei fondi necessari alla loro salvaguardia. Occorre fare tutto il possibile per mantenere in vita i centri storici e urbani, degni di protezione, dopo un rimodernamento tecnico adeguato. Tuttavia, la tendenza a salvare il complesso degli edifici non può prevalere sulla necessità di provvedere ai bisogni dei loro abitanti; d'altronde la pura conservazione allo status quo di tali isolati, senza interventi di risanamento e, se del caso, di sfoltimento, non darebbe che un effetto poco duraturo poiché, via via che si eleva il tenore di vita e che migliora la situazione nel settore dell'abitazione, la popolazione non acconsentirebbe più a vivere in essi in condizione di estremo disagio».

Anche secondo lo spirito del documento di Santiago de Compostella, il componimento delle opposte esigenze non può avvenire altro che in seno al Piano Regolatore, con misure locali e generali, che garantiscano ai quartieri storici una protezione «attiva», pianificata, che comprenda il loro risanamento, la sistemazione degli spazi verdi e la loro attrezzatura tecnica.

Per quanto riguarda l'aspetto formale delle operazioni di restauro, si è avuto, anche in sede internazionale, una decisa condanna, senza equivoci ed eccezioni, della costruzione di edifici imitanti forme storiche, ancor più grave ed evidente quanto questa è accoppiata al contemporaneo allargamento delle sedi stradali accettato per contro il principio della coesistenza del vecchio col nuovo, a condizione però che questo sia di elevato valore e di controllate dimissioni, ad evitare le troppo numerose e dolorose sconfitte in questo campo.

Infine, tra le numerose osservazioni contenute nella relazione del Prof. Ostrowski ed utili al nostro tema, vorrei ancora citarne due: l'appello al concorso cosciente della popolazione e l'esigenza che i progetti ed i programmi di protezione e di risanamento dei complessi storici si basino su approfonditi studi storici e su di una rigorosa classificazione storico-critica degli edifici.

Questo, in rapida sintesi, il quadro concettuale d'insieme, risultante da tre manifestazioni di alto interesse culturale, che, seppur angolate ciascuna secondo una particolare visuale, individuano, sovrapponendosi senza contraddizioni, il campo del nostro attuale interessamento. Di questo quadro dobbiamo necessariamente tener conto, come di una realtà, e come quadro di riferimento, per introdurre il problema del risanamento conservativo di Venezia, quale oggi si pone alla nostra preparazione culturale esso fornisce nel tempo stesso al non specialista la spiegazione sociologica del grado di maturazione del problema e della sua diffusa presenza nella coscienza collettiva.

Prima tuttavia, di entrare a capofitto nel tema di Venezia vorrei ancora richiamare due elementi in appendice al quadro tracciato.

Il primo si riferisce ad un brillante tentativo, sostenuto recentemente da Mario Coppa in occasione del Convegno indetto a Perugia da «Italia Nostra» nella scorsa

primavera, e tendente ad allargare il concetto di città a quello di «Regione storica»; e, se la sua applicazione alla Valle Umbra è stata briosamente dimostrata; penso che, analogamente, ed anche a maggior ragione, essa possa essere utilizzata per la Venezia insulare e per la costellazione di isole minori, che, anche concettualmente inscindibili dalla laguna da cui emergono, formano in complesso un tutto, storicamente caratterizzato, che può ben chiamarsi regione storica lagunare: essa ci serve per dichiarare, una volta per tutte, che la conservazione del patrimonio artistico e paesistico veneziano va applicata sempre costantemente a questo tutto e che nel formulare i principi e nel precisare le operazioni di risanamento conservativo non può esservi luogo ad alcuna discriminazione fra isola maggiore ed isole minori.

Il secondo elemento, che è necessario tener presente, è l'avvenuta presentazione, da parte della Commissione interministeriale, del testo della nuova legge generale urbanistica che, approvato dal Ministro Sullo, è attualmente all'esame del C.N.E.L. È questo un fatto che non può passare sotto silenzio, perché le esigenze di una moderna legge urbanistica sono diventate talmente impellenti per la vita pubblica del nostro paese e la risoluzione degli aggrovigliati e spesso insoluti problemi che interessano direttamente o indirettamente l'assetto presente o futuro della città e del territorio italiano così improcrastinabile, che si può, senza tema di smentita, affermare che proprio la nuova legge urbanistica sta per diventare, tra breve, il «test» della maturità e dell'impegno politico del nostro Paese. E non è più neppur possibile trattare di questo argomento con cautela e riservatezza, perché, già pubblicato integralmente su «Documentazione italiana», il testo della legge è stato recentemente ripreso e diffuso nel Corriere dei Costruttori, diventando di fatto e pubblicamente oggetto di pressione da parte di chi ad ogni costo difende la politica del massimo profitto individuale, in un quadro di economia pubblica voluta, o tollerata, in dissesto.

Per questi motivi, riteniamo che un riferimento a quanto, nella nuova legge urbanistica, concerne la tutela ed il risanamento dei centri storico-artistici ed ambientali, possa considerarsi autorizzato e giustificato. I sei articoli dedicati all'argomento possono, in sintesi, essere così condensati:

l'indicazione dei Centri storico-artistici ed ambientali, che devono essere mantenuti nella loro integrità, di quelli che devono essere conservati previo risanamento, nonché dei quartieri, o nuclei abitati per i quali deve procedersi al risanamento igienico-sanitario, avviene in sede di piano regionale. Entro il perimetro dei centri storico-artistici ed ambientali non può essere concessa l'autorizzazione per alcuna trasformazione o mutamento allo stato dei luoghi fino all'approvazione dei piani particolareggiati, salvo opere straordinarie di manutenzione degli edifici.

Per l'attuazione del risanamento conservativo dei centri storico-artistici ed ambientali è prevista la costituzione di comparti obbligatori. Per essi il testo di legge formula una precisa definizione tecnica (come «unità inscindibile, definita sia planimetricamente che volumetricamente nei singoli elementi urbanistici ed edilizi e comprendente anche le relative aree occorrenti per strade, piazze ed altri spazi di uso pubblico»), e stabilisce la procedura per la partecipazione dei proprietari alla formazione del consorzio e per la surrogazione comunale, mediante espropriazione e gara di assegnazione, in caso di mancata formazione del consorzio.

Infine, un articolo definisce i principi tecnici in base ai quali il comparto deve essere progettato. E poiché esso ci interessa da vicino, vale la pena di riportarlo integralmente:

Art. 72

(Progetto di comparto di risanamento)

«Il progetto di comparto di risanamento dei centri storico-artistici ed ambientali deve essere redatto sulla base di un rilievo particolareggiato di ogni singolo edificio e di ogni elemento di pregio architettonico ed artistico contenuto nel comparto ed indica le opere di restauro e di risanamento, la destinazione degli edifici, l'eventuale rifusione particellare e la sistemazione degli spazi inedificati.

Negli interventi su edifici storico-artistici od ambientali saranno, di norma, ammesse trasformazioni che garantiscano l'integrità e l'inalterabilità dei prospetti e degli elementi architettonici autentici e non saranno consentiti aumenti di volume e di altezza».

In complesso, la nuova legge urbanistica si attiene alle principali richieste culturali formulate in sede dei Convegni nazionali ed internazionali ed accoglie in sintesi le richieste fondamentali espresse a tal fine dall'Associazione Nazionale per i Centri storico-artistici, sorte con il Convegno di Gubbio e che annovera il Comune di Venezia tra i suoi soci fondatori.

Posso anche annunciare che, in seno alla Associazione stessa, è in corso di studio da parte di una Commissione, ma soprattutto per l'appassionata opera dell'Ufficio Legale del Comune di Genova, un documento contenente alcune proposte che, allacciandosi alle norme generali della nuova Legge Urbanistica, ne sviluppano i principi in senso operativo e soprattutto integrano le prescrizioni tecniche con un insieme di incentivi finanziari, comprendenti contributi trenta-cinquennali a carico dello Stato e particolari agevolazioni fiscali, atti a porre in grado privati e Comuni ad efficacemente attuare i piani di risanamento conservativo. Proposte, queste, che dovrebbero definitivamente esser messe a punto nella imminente assemblea che a fine mese si terrà, proprio qui, a Venezia.

Questo a grandi linee, il contesto culturale generale in cui si inserisce il caso di Venezia, che, per la imponenza quantitativa dei problemi da risolvere, per la presenza di un patrimonio urbanistico architettonico ed ambientale ineguagliabile nel mondo intero, assume il carattere di caso-limite di applicabilità dei principi teorici ed operativi fin qui enunciati.

Per comprendere in tutte le sue componenti il problema del risanamento conservativo di Venezia, così come oggi si pone, occorre ricercare, anzitutto, i filoni dei principali atti amministrativi e giuridici ai quali esso oggi si ricollega e che ne condizionano, in parte, la soluzione.

Le radici del problema risalgono assai addietro nel tempo, se quasi ottanta anni fa, nella seduta del 27 Dicembre 1886 il sindaco Dante Di Serego Alighieri, rifacendosi alla epidemia colerica, che in quegli anni aveva mietuto vittime in varie città di mare, dichiara come «necessità evidenti» quella di sgombrare alcuni centri da infette, sudice e dense abitazioni per aprire nuovi sbocchi all'aria salubre..., quella di provvedere aree e spazi ove possano sorgere case per la classe meno abbiente e lavoratrice..., quella infine di procurare maggior comodo di viabilità, senza turbare il carattere di Venezia, e miglior sistema di deflusso delle acque immonde che stagnano spesso fra le ripiegature e le svolte dei nostri smaltitori sotterranei ed annunciava di portare in approvazione 40 progetti, formanti in complesso un vero e proprio Piano Regolatore, contemplante tagli di nuove vie, demolizioni di fabbricati, allargamento di calli e di fondamenta. Giustificava gli interventi con l'incremento demografico dovuto alla immigrazione, che dal 1844 al 1880 aveva fatto aumentare la città di

25.000 abitanti, portandola a circa 130.000 abitanti; e soprattutto agli alti indici di densità fondiaria, con una media di 518 abitanti su ciascuno dei 243 ettari di superficie totale occupata da fabbricati, con punte massime di 960 abitanti per ettaro di superficie abitata in San Martino, e da 700 ad 800 in San Giacomo, San Cassiano, San Silvestro e San Salvatore.

Ai progetti di demolizione si aggiungevano ben presto anche i progetti di edificazione di case, denominate «igieniche ed economiche» nell'isola di Sant'Elena, e nelle nuove sacche a San Giobbe, San Girolamo e San Biagio, nelle aree libere della Caserma di S. M. Maggiore, nonché nelle aree ad ortagli dei sestieri di D. Duro. S. Croce, S. Polo.

Era, con questi progetti, sancito un insieme di opere tra le più sconvolgenti dell'urbanistica veneziana: in sintesi si proponeva la demolizione di 270.000 m.c. di edifici per consentire la ricostruzione in sito di 474.000 m.c., cioè di una cubatura quasi doppia, che contraddiceva palesemente i buoni proponimenti di riduzione della denunciata eccessiva densità.

E se qualcuno dei progettati tagli ed abbattimenti fu risparmiato, ciò fu dovuto all'insorgere, anche allora, dell'opinione pubblica al grido di *defendae Venetiae* e di Venezia che scompare, tanto che i progetti vennero sottoposti al vaglio di una Commissione Consiliare «per vedere se nelle fabbriche da abbattersi vi fossero cose artistiche meritevoli di essere conservate»; e la Commissione spesse volte ebbe a notare che sì, di cose da conservare ve ne erano parecchie, come quando, esaminando l'allargamento della Calle dei Fabbri, «si domandava se fosse proprio necessario demolire così miseramente edifici in ottimo stato per la massima parte, e che, se non avevano un'importanza artistica proprio assoluta, erano però certo pregevoli e per la forma architettonica, e per grandiosità di linee, tanto da esser sicuri che sarebbero stati sostituiti solo in modo assai peggiore dalle nuove costruzioni» o come quando, a proposito della progettata distruzione di un gruppo di case basse a un piano, che avevano il solo torto di sorgere in area appetibile, annotava che «se vi è sito sano ed arieggiato a Venezia è appunto quello di cui, sotto pretesto di risanarlo, si proporrebbe ora la distruzione...; a tergo poi di quelle rosse case (che sono il vero tipo delle case operaie del '500, comode assestate, col loro portico nel mezzo, colle quattro stanze ai lati, colla stessa distribuzione interna, benché in minori proporzioni, dei palazzi patrizi) ci sono spazi aperti, larghi ed arieggiati, quali non saprebbero desiderarli migliori le esigenze dell'igiene moderna...».

La Commissione Boito, che era subentrata alla precedente Commissione Consiliare, prima di sciogliersi, votava un ordine del giorno, in cui esprimeva il parere che il Piano di Risanamento «riuscirebbe opera quasi vana quando il Comune non provvedesse ad ordinare la escavazione generale dei canali e dei rii; a migliorare la fognatura, ove esiste, troppo imperfetta ed ad istituirne una razionale ove non esiste affatto; a proibire, infine, l'abitazione dei locali nei piani terreni bassi, umidi e malsani...» e concludeva con il voto che «tanto nell'attuare il Piano quanto nei lavori ordinari non basti rispettare ogni notevole ricordo artistico e storico, ma convenga ancora tenere grandissimo conto del carattere pittoresco (oggi diciamo ambientale) della città...».

Con gli abbattimenti, gli allargamenti, le rettifiche, le ricostruzioni ed i rifacimenti approvati definitivamente nel 1891 si introduceva anche nell'isola la nuova edilizia sorda, anonima, massiccia ed antiigienica delle case popolari dei primi anni del secolo, che, occupando chiovere e nuove sacche, formano compatte intrusioni nel tessu-

to storico e costituiscono oggi uno dei problemi di necessaria bonifica edilizia.

Esaurita la massa di interventi del Piano dell'891 bisogna venir fino a tempi più recenti perché fosse sentita l'esigenza di un nuovo Piano di Risanamento: questa nasceva con il R.D.L. del 21.8.1937 n. 1901 convertito in Legge 3.2.1938 n. 168 per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia.

Tra le finalità della legge si trova, al 1° comma dell'art. 1°, proprio quella escavazione e sistemazione dei canali che la Commissione Boito aveva auspicato al 1° punto del suo ordine del giorno, ma inutilmente vi si cercherebbero tutti gli altri; oltre alle opere pubbliche, erano previsti lavori di riparazione e di ripristino delle parti architettoniche e decorative di edifici privati aventi particolare interesse artistico ed opere di risanamento dei fabbricati, con la istituzione di particolari contributi. La legge fissava in 10 anni il periodo di esecuzione del Piano di Risanamento che avrebbe dovuto attuare le finalità della legge. Il Piano del 1940, nato da questa legge ed ancor oggi formalmente vigente, è troppo noto perché sia necessario parlarne diffusamente; sarà sufficiente dire che esso era essenzialmente volto a riordinare il flusso idraulico nei canali ed a garantire la loro utilizzazione per la circolazione dei moderni natanti; oltre ad interventi utili a questi fini, con l'apertura di alcuni canali già interrati, esso conteneva anche la previsione di ulteriori sacche per ricavare terreni fabbricabili ed alcune soluzioni fortunatamente inattuata come l'allargamento del Rio di Noale che avrebbero determinato una sicura distruzione di ambienti veneziani, senza sensibili vantaggi circolatori.

I provvedimenti legislativi venivano in seguito aggiornati nel 1948 per fissare uno stanziamento di fondi (ben esigui, in verità) e nel 1958 per riordinare l'intera materia e stanziare altri esigui fondi, senza tuttavia discostarsi dall'impostazione concettuale del Decreto del 1937: ancora escavazione di canali, consolidamento delle costruzioni, sistemazioni di ponti, canali e fondamenta, sistemazione dei collettori di fognatura, riparazione alle fondazioni degli edifici statali e comunali, e poi sistemazione di fondazioni di edifici fronteggianti i canali, ed infine il «restauro degli edifici nei riguardi statici-igienici e dell'ornato» (sic, nel 1956).

Ancora una volta il Risanamento di Venezia è inteso in funzione di opere pubbliche e di consolidamenti statici ed epidermici, tutti indubbiamente anche necessari, ma che ben poco hanno a che fare con gli attuali concetti di risanamento che nella prima parte della relazione abbiamo illustrato, e persino con alcune raccomandazioni (ricordate quella sulla eliminazione delle abitazioni ai piani terreni), contenute nel voto finale della Commissione Boito.

Ed eccoci all'ultima frase procedurale delle vicende del Risanamento di Venezia; al suo inserimento nel P.R.G., come elemento integrante del riassetto urbanistico e dello sviluppo in terraferma.

Un inserimento in Piano Regolatore Generale non poteva significare altro che, nell'ipotesi più restrittiva, la individuazione delle zone da sottoporre a speciale prescrizione di obbligatorio Piano Particolareggiato di risanamento indicando la gradualità degli interventi, come suggeriva lo stesso Consiglio Superiore dei LL.PP. nel voto del 16.3.61 o, più genericamente, una norma che rinviasse comunque alle prescrizioni di Piano Particolareggiato qualsiasi intervento edilizio.

Quest'ultima formula, considerata forse di più flessibile attuazione, è stata in effetti scelta nella redazione ultima del Piano.

Sulla carta alla scala 1: 2000 sono stati indicati nel tessuto storico edifici da notificare, prospetti ambientali da tutelare oltre ad alcuni passaggi pedonali da attivare; le

indicazioni cartografiche sono integrate da un'unica prescrizione (l'art. 10 delle Norme di Attuazione) valida per le zone residenziali del Centro Storico Insulare e delle Isole, sia per quelle di ristrutturazione, che per quelle di conservazione delle strutture urbanistico-edilizio.

Essa stabilisce che gli interventi edilizi dovranno avvenire nel rispetto delle specifiche indicazioni del Piano particolareggiato e fissa, comunque, che è vietata l'edificazione sulle aree a giardino o a verde, salvo contraria prescrizione del Piano particolareggiato, che è vietata la sopraelevazione degli edifici notificati e di quelli indicati nel Piano Regolatore Generale come ambientali, mentre per i restanti edifici le sopraelevazioni saranno ammesse solo se previste dal Piano particolareggiato. Tutto ormai sembrerebbe chiaro e il nostro discorso dovrebbe passare logicamente ad esaminare finalità e caratteri dei Piani particolareggiati da eseguire.

Senonché, tra le pieghe della legislazione speciale su Venezia sonnacchiava il trabocchetto.

L'articolo 4 della Legge del 1956 stabiliva, infatti, due anni di tempo perché il Comune di Venezia adottasse il Piano Regolatore Generale, compilato ai sensi della legge urbanistica, unitamente al piano particolareggiato del centro lagunare; in deroga, poi, alla legge urbanistica fissava che questo ultimo fosse redatto, pubblicato ed approvato secondo la procedura semplificata ed accelerata dei piani di ricostruzione. Ecco l'intoppo giuridico ed il rilievo mosso dal Consiglio di Stato che pone così in sospensiva il Piano generale, pronto per essere approvato, con imprevedibili ed, in ogni caso, dannose conseguenze.

Che il rilievo sia formalmente ineccepibile è evidente, ma le cose cambiano appena esaminiamo la sostanza, e cioè le finalità ed i caratteri tecnici ed operativi dell'unico piano particolareggiato voluto dalla legge speciale del '56 e quelli dei multipli piani particolareggiati insiti nel logico sviluppo del Piano Regolatore Generale in approvazione.

L'unico Piano particolareggiato voluto dalla Legge Speciale del '56, non sarebbe altro, o poco più, che la rappresentazione topografica degli interventi finanziati dalla stessa legge con i 3 miliardi dell'articolo 6; che non vi possa essere dubbio su questa interpretazione risulta dalla semplice considerazione che al legislatore è parso opportuno far sovrapporre, sia pure con uno scarto di due anni, il decennio di validità del piano particolareggiato e quello delle contribuzioni previsto dalla stessa Legge, cosicché il Piano delle contribuzioni statali avrebbe funzionato da Piano finanziario per il Piano particolareggiato (e ciò spiega anche il richiamo alla procedura di urgenza dei piani di ricostruzione).

Senonché non solo la sovrapposizione dei due decenni di validità è venuta meno di fatto, in quanto gli ultimi contributi della legge del '56 scadrebbero fra due o tre anni, ma la stessa formazione di un quadro di unione degli interventi della legge speciale avrebbe solo una utilità retrospettiva, innegabile come documento storico, ma non così importante da fermare l'iter di approvazione del Piano Regolatore Generale. Che se poi l'interpretazione dell'articolo 4 della Legge speciale volesse essere invece quella della redazione di un vero e proprio Piano particolareggiato, allora occorre veder che cosa ciò significhi in termini operativi.

Anzitutto in estensione. È facile dimostrare che un piano particolareggiato di 793 ha. sarebbe un piano di mostruose dimensioni. Il più esteso piano particolareggiato che io conosca è quello di Altona (Amburgo) che investe 280 ha; ma quando il piano particolareggiato fu avviato, nel 1950, il tessuto urbano di Altona risultava per il 70%

distrutto o fortemente danneggiato. ed in queste eccezionali condizioni si voleva pianificare organicamente, la ricostruzione; va ancora detto che il Piano, affidato all'équipe di un urbanista carico di esperienza, come Ernest May, ebbe bisogno di 5 anni per la sua stesura, ed altri 5 occorsero agli attrezzatissimi Uffici tecnici amburghesi per la sua definitiva messa a punto.

Ma per Venezia insulare non giocano solo questioni di estensione ma anche soprattutto fattori qualitativi del tutto particolari. E qui entriamo finalmente nel vivo del nostro argomento.

L'attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi di Venezia insulare presenta una grande varietà di casi. Essi comprendono sia opere di profonda ristrutturazione che richiedono demolizioni di fabbricati e di impianti industriali ottocenteschi desueti, o di case popolari dei primi anni del secolo in stato di avanzato degrado, o di attrezzature militari e civili putrefatte, con la relativa sistemazione delle aree di risulta (l'ipotesi della liberazione di circa 100 ha. non appare irragionevole), sia quelle opere di risanamento conservativo del tessuto storico, cui è dedicato questo nostro incontro pomeridiano, e basterebbe già questo fatto, con la inopportunità evidente di mescolare programmi di rinnovamento a programmi di conservazione e la necessità di graduare nel tempo le opere dell'una e dell'altra categoria, per scindere l'ipotetico piano particolareggiato unico in parti corrispondenti a precisi programmi attuativi.

La cosa diventa ancora più evidente quando si passi ad esaminare il complesso contenuto dei piani di risanamento conservativo, che presuppongono molteplici indagini ed accertamenti per gli edifici esistenti, e non solo in pelle, ed una precisa delimitazione di comparti, i quali poi, una volta delimitati, vanno attuati con tutta la procedura dei successivi tentativi per la formazione dei consorzi.

Credo che ci siano argomenti in sovrabbondanza per convincerci e convincere i tutori della legge che un piano particolareggiato unico, e contemporaneamente serio, costituisca, per Venezia insulare, una palese contraddizione.

E se ancora sussistessero dubbi di carattere formale non resterebbe che chiedere ai nostri parlamentari di dedicare qualche ora di discussione per abrogare l'articolo 4 della Legge del '56.

Sgombrato il campo (speriamo presto) da questo intoppo, dedichiamo ora qualche attenzione ai caratteri metodologici ed operativi dei necessari piani di risanamento conservativo, da redigere e da attuare nella Venezia insulare e nelle isole minori.

Ed ecco subito una prima domanda: conosciamo noi la esatta dimensione del problema? Mi è facile rispondere, purtroppo, di no.

Dopo le celebri indagini del Vivante del '31 sulle abitazioni sovraffollate ed inabitabili al piano terra, diligentemente riportate in mappe negli allegati del Piano di Risanamento del '40, ed il loro aggiornamento nel '48, che dimostrava un sensibile peggioramento della situazione, ben poco si è fatto negli anni successivi per accertare le reali situazioni di abitabilità ed il sovraffollamento, le condizioni di conservazione statica degli edifici e il fabbisogno di opere di restauro e di consolidamento architettonico per elementi esterni ed interni degli edifici storico-artistici ed ambientali.

Mi corre l'obbligo di segnalare come indagine non ufficiale, ma metodologicamente interessante, quella svolta durante l'anno accademico 53-54 nel sestiere di Cannaregio dal mio corso di Urbanistica I utilizzando come rilevatori gli studenti di Architettura in coppia con gli studenti del Servizio Sociale. L'indagine, condotta col sistema di punteggio a 5 classi di valori, che consente la traduzione quantitativa e le

successive elaborazioni statistiche dei risultati rilevati, e analizzata per la ricerca delle correlazioni abitazione-famiglia, aveva allora messo in luce e misurato, sia pure con l'approssimazione ed i limiti che può avere un'indagine accademica, fatti sociologicamente ed urbanisticamente interessanti, come ad esempio la concentrazione e la dispersione topografica di taluni fattori, si era inoltre potuto stabilire, con sufficiente approssimazione la graduatoria e il carattere degli interventi classificati in unicamente edilizi, unicamente sociali (i più numerosi) in contemporaneamente edilizi e sociali. Forse non è inutile ricordarne le conclusioni:

«La situazione (nel settore censito, in Cannaregio) non è in complesso allarmante e migliore di quella che appare a prima vista.

Raramente si presentano blocchi veramente omogenei sotto tutti gli aspetti: nei più le situazioni variano da piano a piano, da alloggio ad alloggio, così che, come varia e stratificata è la realtà sociale, così in modo vario e stratificato dovrà spesso operare l'intervento, adeguandosi il più possibile ai caratteri specifici di quel blocco e di quell'insieme di famiglie.

Eliminati in un primo intervento d'urgenza i casi patologici più clamorosi, resterà da fare tutta un'opera ben più lunga e difficile di lento miglioramento delle condizioni ambientali e sociali per impedire che i valori medi abbiano via via a degradare nel tempo, dando luogo a nuovi casi patologici».

Purtroppo, indagini ufficiali svolte con metodologia analoga a quella sperimentata in Cannaregio non si sono avute, né a colmare i vuoti statistici valgono i risultati dell'indagine campionaria che, oltre a rilevare dati sommari e poco significativi, non si presta a localizzare topograficamente i fenomeni censiti, e non può quindi essere assunta come dato di partenza per i piani particolareggiati, necessariamente locali e parziali.

Non resta allora, in mancanza di un corredo di conoscenze di base localizzate, che proporre l'urgente reperimento, mediante operazioni di rilevamento in sito.

E ciò che si fa correntemente in vari paesi come è documentato nella relazione finale del Simposio dello ECE di Ginevra. Dal confronto dei metodi adottati emerge che il sistema del punteggio, già adottato per l'indagine in Cannaregio, è oggi il più diffuso, variando solo da Paese a Paese, il numero dei fenomeni censiti e la scala di valori preliminarmente fissati.

Una messa a punto metodologica sul sistema di rilevamento, in base alle esperienze acquisite nei vari Paesi ed alle analoghe esperienze fatte in alcuni Comuni italiani, potrebbe essere in breve portata a termine e sperimentata dopo un periodo di allenamento delle squadre di rilevatori, su di una zona pilota, prima di essere utilizzata estensivamente.

In ogni caso, il rilevamento non dovrebbe essere limitato ai soli aspetti fisici dell'edilizia esistente, ma integrato sia dai caratteri socio-economici delle famiglie e da quelle delle attività terziarie, sia da un censimento dei valori architettonici ed ambientali.

Anche per questo aspetto, così rilevante e caratteristico del tessuto storico di Venezia, potremmo oggi essere in grado di scindere la valutazione globale nei suoi fattori costitutivi. Riteniamo, cioè, che non sia più criticamente ammissibile di affidare il censimento dei valori architettonici ad una semplice stima sommaria, «a colpo d'occhio»; essa, al contrario, può e deve discendere da un vaglio complesso, che tenga conto di ricerche di archivio, di valutazioni urbanistiche e di un esame analitico su tutti gli elementi architettonici ed ambientali esterni ed interni, facenti parte dell'edi-

ficio e dello spazio esterno ad esso circostante.

Anche per questo rilevamento occorre mettere a punto una metodologia di base ed allenare squadre di rilevatori specializzati.

Si tratta, è chiaro, di operazioni che non possono essere improvvisate, ma che richiedono uomini, tempo, pazienza e un po' di denaro.

Ma sia pur certo che, senza questa prima operazione di fondo, che mette in luce le vere situazioni su cui operare qualsiasi proposta di risanamento, anche conservativo, diventerebbe superficiale ed inefficace, e qualsiasi valutazione di ciò che deve essere conservato integralmente sarebbe continuamente oggetto di valutazioni soggettive, di pressioni, di contrattazioni.

Solo una preventiva valutazione, catastalmente rapportata, deliberata e posta in pubblicazione, potrebbe determinare una situazione di certezza. Neppure un calcolo sulla futura popolazione di una Venezia insulare risanata ha oggi senso, senza questa preliminare indagine. Lo stesso grido di allarme per l'«emorragia demografica» in atto, solo perché la curva ascensionale dell'intasamento demografico dovuto all'immigrazione nell'isola, che aveva avuto le punte massime nel '31 e nel '51, accenna in questi anni a diminuire, per uno spontaneo fenomeno di deflusso e di alleggerimento delle situazioni di maggiore soprappollamento, non appare giustificato, fintantoché non sia accertata l'effettiva ospitalità dell'isola risanata, riconducendo ogni abitazione a tollerabili condizioni di abitabilità ed integrando il tessuto urbano con le necessarie attrezzature.

In base agli accertamenti effettuati, dal rilevamento stratigrafico e frontale degli edifici si passerà alla progettazione.

Su questo argomento vi sarà molto da dire quando saremo in possesso dei primi studi sperimentali; per ora possiamo limitarci a suggerire all'Amministrazione di non lesinare, in questo campo, nella organizzazione degli uffici e nella scelta dei necessari collaboratori esterni.

Dalla meticolosità della preparazione e dalla scelta degli uomini riescono le imprese aeronautiche; non si vede perché con altrettanta cura, non dovrebbe riuscire l'operazione del risanamento conservativo di Venezia.

Signore e Signori,

questo è l'impegno grandioso, esaltante, che abbiamo ora dinnanzi a noi e per il quale occorre far leva su tutte le forze locali, dell'Amministrazione Pubblica, degli studiosi, dei tecnici e della popolazione tutta, ed ancora chiamare a concorso da ogni parte l'aiuto degli amici.

Dobbiamo dimostrare che la nostra civiltà è anche in grado di garantire la integrale sopravvivenza, in accettabili condizioni di vita per tutti, del complesso storico-urbanistico più esteso, più caratterizzato, e più noto del mondo intero.

Di fronte a questo impegno, non possiamo sottrarci.



